

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2009319**
Data: **20/12/2019**

Oggetto: **acconto IVA 2019**
Allegati: **NO**

ACCONTO IVA 2019

Gentile Associato,

Si reputa opportuno ricordare agli **Associati che svolgono anche attività soggette ad imposta Iva** che entro il prossimo **27 dicembre** i contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell'acconto Iva 2019, il cui ammontare va definito utilizzando uno dei seguenti metodi:

- **metodo storico;**
- **metodo previsionale;**
- **metodo delle operazioni effettuate.**

Il versamento va effettuato con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: "6013" per i contribuenti mensili e "6035" per quelli trimestrali, e indicando come periodo di riferimento il 2019.

L'acconto così determinato verrà poi **scomputato** dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di **dicembre per i contribuenti mensili** (con pagamento al 16 gennaio 2020), per il **quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali speciali** (con pagamento entro il 16 febbraio 2020), o dalla **liquidazione annuale per l'anno 2019 per i contribuenti trimestrali su opzione** (pagamento entro il 16 marzo 2020).

Il relativo ammontare e il metodo utilizzato per determinarlo vanno riportati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2019 o, in caso di compilazione, nel rigo VH17 del modello Iva 2020.

Passando ai metodi di determinazione dell'acconto Iva, secondo il **metodo storico**, metodo utilizzando dallo scrivente Studio, **l'ammontare è calcolato in misura pari all'88% del saldo a debito** relativo al periodo precedente, individuato sulla base della **periodicità di liquidazione adottata dal contribuente**:

- per i contribuenti mensili la base di riferimento è costituita dall'ammontare della **liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2018**;
- per i contribuenti trimestrali la base di riferimento è costituita dall'ammontare **dell'importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2018**.

In considerazione del fatto che il quadro VH del modello Iva va compilato esclusivamente se è necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni **delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse trimestralmente**, la base di riferimento per la determinazione dell'acconto Iva è ricavabile dal **quadro VP** della comunicazione o, qualora sia stato presentato il **quadro VH** per le ragioni sopra esposte, dal **modello Iva 2019**.

Se il **contribuente trimestrale ha chiuso la dichiarazione Iva relativa all'anno 2018 con un importo a credito** (indicato nel **rigo VL33**) si dovrà comunque verificare l'eventuale obbligo di versamento dell'acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere determinata dall'eventuale saldo a debito senza considerare l'acconto versato (ovvero l'importo effettivamente dovuto per il 2018).

Indirizzo
Corso Vittorio
Emanuele II, 18
00186 – Roma

Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39)
0668300441
(+39)
0668300442
Telefax
(+39)
0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it

Web
www.assoagisco.it

Nel caso di **variazione della periodicità di liquidazione** rispetto al 2018, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

- **passaggio da trimestrale a mensile:** in questo caso il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2018 (modello Iva 2019), desumibile dalla seguente operazione:

$$\frac{(VL38 - VL36 + VP13/VH17)}{3}$$

3

- **passaggio da mensile a trimestrale:** l'acconto dell'88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, desumibile dalla seguente operazione:

$$VP14 \text{ della liquidazione di ott, nov e dic} + VP13 \text{ della liquidazione di dic}$$

o se compilato il quadro VH

$$VH13 + VH14 + VH15 + VH17$$

È importante sottolineare che per la determinazione dell'acconto Iva dei **contribuenti trimestrali** non vanno considerati:

- gli **interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale**, indicati nel **rigo VL36**;
- l'eventuale **adeguamento ai fini Iva**: l'Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2019 per il 2018 non influenza quindi il **calcolo dell'acconto Iva 2019**.

Infine, in caso di tenuta obbligatoria della **contabilità separata** e in presenza di diverse **periodicità di liquidazione IVA**, il relativo acconto va determinato sulla base:

- della liquidazione di dicembre 2018 con riferimento all'attività "mensile";
- della dichiarazione IVA 2019, relativa al 2018, per quella "trimestrale"

Cordiali saluti

per **A.GI.SCO**

Studio Lerro - Bondavalli